

Deliberazione n. 1658

Adottata dal Commissario Straordinario in data 17.12.2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS - G. BROTZU PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI NECESSARIE E STRUMENTALI AD ASSICURARE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA.

PDEL/2020/1813

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.12.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell' ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

- PREMESSO** che l'Università degli Studi di Genova ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie ad assicurare la formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.
- CONSIDERATO** che il Direttore del Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di Rene, dopo aver preso visione della convenzione ha espresso parere favorevole.
- VISTA** la convenzione **AII. 1** e l'allegato **A** che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- RITENUTO** pertanto di prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie e strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA



1. Di prendere atto della convenzione con l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie e strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria **AII. 1** e dell'allegato **A**, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di rene, alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane,

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI NECESSARIE E STRUMENTALI AD ASSICURARE LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA

L'Università degli Studi di Genova (di seguito anche denominata UNIGE), C.F. e P.I. 00754150100, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona, il 28.02.1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

E

Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu (di seguito denominato Ente convenzionato), con sede legale in P.le A. Ricchi 1 09121 Cagliari P IVA 02315520920 legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario pro tempore Dott. Paolo Cannas nato a Lunamatrona (SU) il 26.12.1973 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Visti i pareri espressi dall'Osservatorio Nazionale per la formazione medico-specialistica espresso nella seduta del 6 maggio 2019;

PREMESSO CHE:

- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n° 68, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha disposto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, prevedendo, all'art. 3 comma 3 del medesimo, che le Scuole operino nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento di attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica;
- con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n° 402 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, ha identificato gli standard minimi generali di accreditamento e i requisiti d'idoneità delle reti formative validi per tutto il territorio nazionale e per le singole specialità, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per ciascuna Scuola di Specializzazione e per le singole Strutture delle reti formative;
- l'art. 8, comma 2, del citato Decreto 13.06.2017 n°402 prevede che "....omissis... *l'Osservatorio nazionale proporrà l'accREDITAMENTO delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accREDITAMENTO, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accREDITAMENTO provvisorio.... omissis...*";
- con Nota MIUR prot. n° 6248 del 25.02.2019 è stata disposta la riapertura della banca dati ministeriale sull'offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per consentire alle università il caricamento dei dati e delle informazioni necessarie per l'adeguamento e l'istituzione dei corsi di specializzazione, alla luce degli standard e dei requisiti individuati dal D.I. n° 402/2017;
- con Nota MIUR n° 23215 del 05.07.2019 è stato trasmesso a UNIGE il decreto direttoriale n. 1277 del 03.07.2019 di accREDITAMENTO per l'a.a. 2018/2019 delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. n° 402/2017, relativo alle proposte formulate dalla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Ateneo;

25

CONSIDERATO CHE:

- in data 04.04.2017 è stato sottoscritto digitalmente il nuovo Protocollo Generale d'Intesa tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. n° 517/1999;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1.1 Le premesse ed i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

50 1.2 La convenzione, anche con riferimento a quanto previsto dal nuovo Protocollo Generale di Intesa Regione Liguria/UNIGE, citato in premessa, in materia di formazione specialistica per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche, formative ed assistenziali all'interno delle strutture messe a disposizione dall'Ente secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, dagli ordinamenti didattici delle singole Scuole e dalla vigente normativa nazionale (in particolare secondo quanto previsto dai DD.II. n°68/2015 e n°402/2017) e regionale (in particolare secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del 7.12.2006 n° 41 e s.m.i. e dalla Legge Regionale del 16.01.2009 n° 2 e s.m.i.).

1.3 La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

1.4 L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti negli assetti organizzativi delle proprie Strutture sulle quali insiste l'attività formativa dei medici in formazione specialistica, anche con riferimento alla disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti d'idoneità minimi previsti dal summenzionato quadro normativo di riferimento.

Art. 2 - Strutture della formazione specialistica

2.1 L'Ente convenzionato si impegna ad ospitare presso le proprie Strutture i medici in formazione specialistica delle Scuole di specializzazione (d'ora in avanti SdS) per i periodi stabiliti dai Consigli delle SdS stesse, per svolgervi attività formativa e di tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa e delle abilità professionali previste dai piani formativi individuali deliberati dagli stessi Consigli, garantendo loro la possibilità di accesso ed utilizzo delle attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. Ogni Struttura appartenente alle reti formative delle diverse SdS ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

75 2.2 Le Strutture ospitanti sopra menzionate che, in possesso degli standard e dei requisiti anche assistenziali previsti dalla normativa vigente, entrano a far parte delle reti formative sono individuate, per ciascuna SdS, **nell'allegato A alla presente Convenzione**, il quale verrà aggiornato dalle Parti, all'inizio di ogni anno accademico, anche a seguito dei previsti aggiornamenti periodici della Banca Dati Ministeriale relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n° 402, con modalità da definire consensualmente, incluso lo scambio di lettere. Le strutture individuate nell'allegato A del precedente atto convenzionale intercorso tra Università ed ente sono da considerarsi ad esaurimento per i corsi di specializzazione già avviati alla data del presente atto, salvo diverse disposizioni ministeriali.

2.3 L'Ente convenzionato garantisce la non contestualità di rapporti convenzionali con altri Atenei, relativamente all'utilizzo di una medesima Struttura da parte di SdS della stessa tipologia.

2.4 Nell'ambito di ciascuna SdS, il Consiglio di Scuola definisce, con modalità da definire consensualmente, incluso lo scambio di lettere, d'intesa con i Direttori / Responsabili delle Strutture di cui al precedente comma, di norma all'inizio di

ogni anno di corso, il numero dei medici in formazione specialistica che, nei singoli anni di corso, devono svolgere la propria attività formativa presso le singole Strutture (**Allegato B alla presente Convenzione**), in coerenza con i programmi formativi, di svolgimento delle attività teorico – pratiche, delle attività professionalizzanti obbligatorie e di rotazione degli specializzandi nelle stesse Strutture, definiti e/o confermati annualmente dalle singole Scuole, sulla base di indicazioni generali fornite dall'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica.

2.5 Al Direttore / Responsabile di ogni Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica deve svolgere la propria attività, come definita dal Consiglio della SdS, è demandata la responsabilità:

- dell'organizzazione, del controllo e del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in capo alla struttura stessa;
- del rispetto della presenza e dell'orario dovuto, tenendo conto delle funzioni tutoriali e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.I. n°68/2015 (**libretto-diario dell'attività formativa**);
- del raggiungimento delle competenze acquisite in base alla relazione del tutor al Direttore della SdS sulle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

Art. 3 – Partecipazione alla formazione dei medici in formazione specialistica del personale dipendente delle Strutture facenti parte della rete formativa

3.1 L'Università e l'Ente Convenzionato, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici, nel rispetto di quanto espressamente previsto in materia dal D.I. n°68/2015.

Art. 4 - Organizzazione dell'attività formativa

4.1 Il Direttore della SdS è tenuto a comunicare all'Ente convenzionato e per conoscenza al Rettore, di norma all'inizio di ogni anno di corso, le informazioni e gli elementi necessari all'organizzazione dell'attività formativa pratica.

4.2 I Direttori / Responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione specialistica comunicano al Direttore della SdS le attività e gli interventi svolti dagli specializzandi, considerando che la formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della SdS, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal D.I. n° 68/2015 e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della stessa SdS.

4.3 L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Pertanto, deve sempre essere presente o reperibile in pronta disponibilità all'interno della struttura ospedaliera, territoriale o altra propria del SSN, un medico referente, universitario od ospedaliero, specialista della disciplina oggetto dell'attività formativa o appartenente ad area funzionale omogenea, cui il medico in formazione specialistica possa ricorrere in ogni circostanza ritenuta necessaria, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato. Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure stabilite dal Consiglio di ogni singola SdS, d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione Sanitaria dell'Ente Convenzionato per gli aspetti organizzativi.

4.4 Il medico in formazione specialistica può assolvere la funzione di guardia medica nelle Strutture dell'Ente convenzionato cui è assegnato, nei limiti della graduale autonomia di cui al successivo articolo e nel rispetto dei limiti orari

sanciti dalla normativa nazionale e regionale. Tale attività rientra integralmente nell'orario di servizio e comporta il solo recupero delle ore prestate, fatte salve le disposizioni della legge. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

125 4.5 La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare, anche nella sua modalità, dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di medico in formazione specialistica.

Art. 5 - Graduatoria delle responsabilità assistenziali del medico in formazione specialistica

5.1 Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive deliberate dal Consiglio della scuola di specializzazione. Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno di corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor. In ogni caso non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica. Nell'ambito del programma annuale di formazione individuale, il Consiglio della SdS deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo.

5.2 La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della SdS, sono oggetto di accordo tra i Direttori / Responsabili delle Strutture nelle quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite, in materia, dall'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica medica, fatte salve le eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative.

5.3 Sono escluse dall'esercizio in autonomia da parte dei medici in formazione specialistica le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso, le attività di consulenza richieste da medici di altre Strutture, sia per pazienti degenti che ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti dalla Struttura secondo definiti protocolli o percorsi diagnostici.

5.4 Qualora il percorso formativo concordato non si svolga in modo corretto, il Consiglio della SdS deve segnalare tale inosservanza al Commissario Straordinario dell'Ente convenzionato ed all'Osservatorio Regionale per la Formazione Specialistica, per i necessari provvedimenti.

150 5.5. E' garantito al medico in formazione specialistica l'accesso al sistema informatico dell'Ente convenzionato. Per quanto si riferisce agli strumenti connessi con le attività diagnostiche, l'accesso sarà graduato in relazione con i livelli di autonomia acquisita, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 6 del Protocollo Generale di Intesa Regione Ligure-UNIGE, sottoscritto il 4 aprile 2017.

Art. 6 – Tutor

6.1 Per tutta la durata del corso di specializzazione, i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor individuali designati annualmente dal Consiglio della SdS, d'intesa con il Direttore della Struttura ricevente, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il tutor individuale è quindi quella figura, universitaria o dell'Ente, che la SdS identifica quale supervisore del percorso formativo dell'allievo in formazione specialistica. Il tutor è un medico strutturato al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti, specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle diverse Strutture nelle quali sono inseriti gli specializzandi.

6.2 Il numero degli allievi medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D. L.gs. n° 368/99 - art.38).

6.3 Sono compiti principali del tutor:

- a) cooperare con il Direttore / Responsabile delle Strutture assistenziali nella realizzazione dei compiti formativi e didattici, interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- c) concorrere al processo di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite dallo Specializzando.

Art. 7 – Salute, Sicurezza, Sorveglianza sanitaria, Responsabilità civile ed assicurazione

7.1. Gli specializzandi devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'Ateneo e dell'Ente convenzionato presso il quale viene svolta l'attività di formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n° 187/00 e del D.Lgs. n° 241/00, attuativi delle Direttive Euratom n° 97/43 e n°96/29. Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'Università e l'Azienda o l'Istituto scientifico ospitante la sede principale della SdS provvedono a garantire la formazione generica e specifica prevista dalla citata normativa (modulo generale di 4 ore "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e formazione specifica pari a 12 ore relativa al settore sanità), mentre l'Ente convenzionato si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i medici in formazione specialistica, la presenza di eventuali rischi specifici correlati all'ambiente stesso, oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente convenzionato deve fornire allo specializzando adeguati dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro secondo un profilo di rischio personalizzato.

7.2 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n° 363/1998, il responsabile della sicurezza viene individuato nel Direttore della Struttura dell'Ente convenzionato che accoglie il medico in formazione specialistica.

7.3 L'Azienda o l'Istituto scientifico ospitante la sede principale della SdS garantisce, con oneri a proprio carico, ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi relativa all'attività svolta presso le proprie Strutture (di sede e collegate). La copertura assicurativa per gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività previste annualmente dal programma di formazione individuale è posta a carico della stessa Azienda o dello stesso Istituto scientifico ospitante la sede principale della SdS. Tali coperture assicurative RCT e Infortuni vengono garantite con le medesime modalità ed alle stesse condizioni previste per il personale dipendente del S.S.R.. In caso di infortunio sul lavoro, l'Ente provvede a dare tempestiva comunicazione alla SdS per i conseguenti adempimenti.

7.4 L'Ente convenzionato s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, limitatamente al periodo di svolgimento delle loro attività assistenziali presso l'Ente stesso, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l'Ente convenzionato dove svolge l'attività formativa. Il medico in formazione deve essere sottoposto a visita medica prima di iniziare l'attività presso la sede formativa assegnata, ovvero ogni qualvolta mutino le condizioni di rischio ovvero sussista un cambio di destinazione lavorativa. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui lo specializzando è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Contestualmente ai cambi di sede formativa deve essere prevista la trasmissione del giudizio di idoneità e della documentazione sanitaria tra gli enti coinvolti.

8 – Spazi e Servizi

8.1 L'Università e l'Ente convenzionato assicurano ai medici in formazione specialistica spazi ed arredi adeguati alle loro necessità, in particolare nei casi di riassetto delle Strutture. Ai medici in formazione specialistica è assicurato altresì l'accesso ai servizi garantiti al personale dell'Ente convenzionato.

9 – Modalità di rilevazione delle presenze

9.1 L'Università e l'Ente convenzionato concordano modalità di rilevazione delle presenze dei medici in formazione specialistica attraverso l'utilizzo anche di sistemi informatizzati, in analogia a quanto avviene per il personale strutturato.

9.2 In particolare, l'impegno orario richiesto per la formazione specialistica dei medici (comprensivo delle attività assistenziali anche di guardia, di didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, ai sensi delle norme vigenti.

10 – Trattamento dei dati personali

10.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

11 – Durata della convenzione

11.1 La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per uguale periodo, secondo modalità che potranno essere definite consensualmente tra le parti.

11.2 In caso di recesso unilaterale di una delle Parti o di scioglimento consensuale prima della scadenza, da esercitarsi con scambio formale di note tra le Parti, è comunque garantita la conclusione dei corsi già avviati.

12 – Registrazione e spese di bollo

12.1 Il presente atto si compone di n. ... pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n° 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

12.2 Il presente accordo, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n°642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al DM 20.08.1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

12.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n° 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'ente il rimborso della quota di spettanza.

13 – Controversie

13.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Genova,

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis della L.241/90

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE

ARNAS G. BROTZU

Il Rettore

Il Commissario Straordinario

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	STRUTTURA	codice	PRESIDI OSPEDALIERI	ENTE DI APPARTENZA
NEFROLOGIA	STRUTTURA SOVRAORDINATA NEFROLOGIA		P.O. SAN MICHELE	A.O. G. BROTZU

Il Rettore

Il Commissario Straordinario